ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/65/CEE CHE STABILISCE NORME SANITARIE PER GLI SCAMBI E LE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' DI ANIMALI, SPERMA, OVULI ED EMBRIONI NON SOGGETTI, PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI DI POLIZIA SANITARIA, ALLE NORMATIVE COMUNITARIE SPECIFICHE DI CUI ALL'ALLEGATO A, SEZIONE I, DELLA DIRETTIVA 90/425/CEE

Art. 16

Disposizioni applicabili alle importazioni nella Comunità europea

Salvo quanto previsto dal presente decreto, alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le norme stabilite dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche.

Versione in vigore dal 2 gennaio 1997, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE
Estremi	Decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633
Titolo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-633-1996/art-16-disposizioni-applicabili-alle-importazioni-nella-comunita-europea/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

sezione I, della direttiva 90/425/CEE · Art. 16